

**Scheda 6 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2007/4440 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 92/50/CEE e della Direttiva 2004/18/CE, relative agli appalti pubblici di servizi, nonché degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi, facendo riferimento alle delibere con le quali i Comuni di Pistoia (delibera 177/2000), di Quarrata (delibera 70/98) e Larciano (delibera 65/2002) hanno affidato alla società FAR.COM S.p.a. la gestione delle rispettive farmacie comunali, senza messa in concorrenza dell'affidamento.

Al riguardo, la Commissione evidenzia la necessità imprescindibile di una gara:

- 1) qualora detti affidamenti vengano qualificati come appalti di importo superiore alla soglia fissata dalle Direttive citate e si ritenga che la gestione di una farmacia rientri nella “consulenza gestionale e affini”, allora l'affidamento ricadrebbe per intero nell'ambito delle direttive e dovrebbe essere posto in gara per previsione delle stesse;
- 2) nel caso in cui detti affidamenti si definiscano appalti di importo superiore alla soglia fissata dalle direttive e la gestione di farmacie si riporti alla categoria “altri servizi”, le direttive citate si applicherebbero solo in parte. Pertanto, per la parte riconducibile alle direttive, si imporrebbero le procedure concorrenziali ivi previste, laddove, per la parte residua, la concorsualità sarebbe imposta dai principi di pubblicità e trasparenza impliciti agli artt. 43 e 49 del Trattato CE;
- 3) nell'ipotesi in cui gli affidamenti siano qualificabili non come appalti ma come concessioni, ovvero quali appalti di importo inferiore alla soglia fissata dalle direttive, essi risulterebbero aggiudicabili per messa in concorrenza in base ai suddetti principi di cui agli artt. 43 e 49 TCE.

**Stato della Procedura**

La Commissione in data 05/06/2008 ha notificato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

**Scheda 7 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2007/4376 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Non conformità di appalto pubblico con gli articoli 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE e di concessione di servizi pubblici con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione ha contestato la violazione della Direttiva 2004/18/CE - relativa agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – ad opera delle deliberazioni con le quali il Comune di Rocca Priora ha affidato direttamente alla società ASP i servizi di gestione dei RSU (rifiuti solidi urbani) nonché la gestione della farmacia comunale.

Per quanto riguarda la gestione dei RSU, poiché l'importo di tale servizio supera la soglia di applicazione della Direttiva, la Commissione ha rilevato che il Comune avrebbe dovuto affidarne l'appalto in base ad una procedura di evidenza pubblica. Per quanto attiene la gestione della farmacia comunale, la Commissione ha eccepito la violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CE evidenziando che le concessioni di servizi pubblici debbono comunque conformarsi ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e devono quindi essere affidate in base ad una procedura concorrenziale.

Le Autorità Italiane hanno sostenuto che gli affidamenti sopra descritti si sottraggono alle procedure concorrenziali in quanto rivolti in favore di società, come la ASP, che soddisfa i requisiti dell'affidamento "in house". In particolare esse sostengono che, per essa, ricorrono sia l'elemento della natura interamente pubblica del suo capitale, sia quello relativo all'esistenza, da parte del Comune citato, di un controllo su di essa uguale, per intensità, a quello spettante sui propri servizi. Di contro la Commissione ha rilevato che l'affidamento "in house" presuppone necessariamente che l'ente pubblico eserciti effettivamente, sulla società, un controllo assimilabile a quello esercitato sui propri servizi. Secondo la Commissione, il requisito di un tale controllo non sussisterebbe nel caso in oggetto, in quanto il Comune di Rocca Priora detiene nella ASP l'esigua quota del 0,038%, per cui non vanta alcun potere di direzione.

**Stato della Procedura**

In data 6 maggio 2008 la Commissione Europea ha emesso un Parere Motivato, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, nei confronti dello Stato Italiano.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

**Scheda 8 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2007/4269** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Regione Marche – affidamento gestione servizio idrico integrato nel territorio regionale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione:**

La Commissione contesta l'illegittimità dell'affidamento, da parte delle "Autorità di Ambito Ottimale 2" della Regione Marche (nel prosieguo: "ATO2"), della gestione del servizio idrico in favore della società Multiservizi S.p.A, società a capitale interamente pubblico. La Commissione ritiene che detto affidamento configuri una concessione di servizi, in quanto la remunerazione a favore di Multiservizi è costituita dal diritto agli utili derivanti dalla gestione del servizio.

L'attribuzione di tale concessione, quindi, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, avrebbe dovuto far seguito, secondo la Commissione, ad una procedura concorrenziale

Le autorità italiane hanno giustificato l'affidamento diretto in favore di Multiservizi invocando la natura "in house" della medesima, in quanto:

- 1) gli enti pubblici esercitano, sulla gestione della società, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, essendo il capitale sociale interamente pubblico;
- 2) la società svolge l'80% delle proprie attività con gli enti locali azionisti.

Sussistendo quindi, secondo le autorità nazionali, un affidamento "in house", non è richiesto l'espletamento della messa in concorrenza. La Commissione, tuttavia, ha replicato che la natura interamente pubblica del capitale sociale non è sufficiente affinché una società possa qualificarsi "in-house", essendo altresì richiesto che il controllo degli enti pubblici/soci su tale società sia tanto intenso quanto quello esercitato sui propri servizi: al riguardo, la Commissione ha evidenziato come la configurabilità di un tale controllo sia esclusa dall'ampia autonomia gestionale riservata al Consiglio di Amministrazione sulla gestione sociale, in detrimento del potere dei soci.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto che l'attribuzione della gestione del servizio idrico dovesse esser preceduta dall'espletamento di adeguate forme di pubblicità e concorrenza.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha emesso un Parere motivato ex articolo 226 del Trattato CE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 9 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2007/2309** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.  
"Incompleta trasposizione del Codice degli appalti".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  
Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune norme del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 (nel prosieguo: "il Codice") con la Direttiva 2004/17/CE, che coordina delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - e con la Direttiva 2004/18/CE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Commissione evidenzia i seguenti profili di illegittimità:

i) appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi: tali appalti si sottraggono alla Direttiva 2004/18/CE soltanto se aggiudicati nei settori interessati dalla Direttiva 2004/17CE e summenzionati, laddove il tenore letterale dell'art. 24 par. 1 del Codice sembrerebbe estendere l'inapplicabilità della Direttiva 2004/18/CE anche agli appalti a scopo di rivendita non aggiudicati nei settori della Direttiva;

ii) soggetti affidatari di appalti pubblici: gli artt. 34 par 1, 90, 101, e 237 del Codice escludono dalla partecipazione alla gara, in generale, tutti quei soggetti dotati di forma giuridica diversa da quella prevista dal Codice stesso;

iii) partecipazione dei gruppi temporanei di imprese e consorzi: l'art. 37 par. 11 del Codice introduce una condizione non prevista dalla norma comunitaria, consentendo all'affidatario di subappaltare solo se esso costituisce con il subappaltatore un'associazione temporanea di imprese;

iv) dialogo competitivo: la norma comunitaria stabilisce che i criteri di individuazione dell'offerta più vantaggiosa sono definiti prima del "dialogo" con i partecipanti alla gara, mentre l'articolo 58 paragrafo 15 consente di introdurli anche successivamente;

v) promotore: il Codice non prevede che l'incarico di promotore venga messo a gara e stabilisce, inoltre, che il promotore debba confrontarsi solo con i concorrenti che hanno presentato le due offerte migliori.

Le autorità italiane rappresentano che nello schema del decreto legislativo recante Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono state inserite le modifiche al Codice, per eliminare le incompatibilità contestate.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 10 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2006/4496** ex art. 226 del Trattato CE

“Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Comune di Contigliano (Rieti).

**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti e degli articoli 43 e 49 TCE, relativamente all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.

La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società “in house”) e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house. La Commissione osserva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo, per intensità, a quello che esso esercita sui propri servizi.

**Stato della Procedura**

Il 12.12.2006 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Il Comune di Contigliano, con nota del febbraio 2007, ha rilevato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentirebbero al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società. Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta possibili effetti finanziari negativi, relativi agli oneri di natura amministrativa che potrebbero derivare al Comune di Contigliano, qualora l'attuale affidamento venisse annullato. Tali oneri potrebbero ricondursi anche alle spese relative all'eventuale contenzioso promosso dall'attuale affidataria del servizio.

**Scheda 11 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2006/4419** ex art. 226 Trattato CE.

"Proroga concessione autostradale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

In materia di appalti, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 2004/18/CE e degli articoli 43 e 49 del TCE) da parte del governo italiano, in quanto l'ANAS, con delibera del febbraio 2006, ha accordato una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa, approvando l'atto aggiuntivo diretto a modificare, in tal senso, la concessione di concessione.

Già con la lettera del giugno 2006 la Commissione aveva richiesto delle informazioni supplementari, segnalando che la proroga in questione sembrava contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici e di concessioni: infatti, ai sensi del diritto comunitario, una proroga di concessione già esistente equivale ad una nuova concessione, la quale può essere affidata solo attraverso una procedura di messa in concorrenza. Pertanto la Commissione ha chiesto alle Autorità italiane di astenersi dal dar corso alla procedura di approvazione della suddetta delibera.

Con la messa in mora la Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dalle Autorità italiane non sembrano suscettibili di giustificare la proroga dell'attuale concessione in favore della suddetta società, afferma che la proroga della concessione accordata dall'ANAS costituisce violazione della direttiva 2004/18/CE.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha inoltrato una lettera di Messa in mora ex art. 226 TCE il 12 ottobre 2006, non avendo ritenute esaustive le osservazioni fornite dal governo italiano in seguito alla richiesta di informazioni.

L'Amministrazione competente, con note di risposta del dicembre 2006 e maggio 2007, ha comunicato alla Commissione che la durata della concessione è stata ridotta complessivamente di 13 anni e che l'attuale termine finale non appare ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni.

Nel mese di Aprile 2008 si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4378/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società Autocamionale della Cisa).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 12 – Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2006/4378** ex art. 226 del Trattato CE.  
" Proroga concessione autostradale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione ha ricevuto reclami a proposito della proroga della concessione autostradale accordata dall'autorità concedente ANAS alla Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la decisione di accordare una proroga della concessione in favore della società in questione costituisca una violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi e forniture, e segnatamente del suo articolo 58. Infatti, secondo il diritto comunitario, la proroga di un affidamento di servizi e forniture già esistente deve qualificarsi come un nuovo affidamento, il quale, pertanto, può realizzarsi solo attraverso procedura concorrenziale, come disposto dalla direttiva citata e, qualora si ritenga quest'ultima non applicabile, come statuito dagli artt. 43 e 49 del TCE. Il governo italiano ha spiegato che la proroga della concessione attuale è necessaria per permettere alla società di realizzare un tratto incompiuto della autostrada e di gestirlo per il periodo strettamente necessario a garantire una remunerazione suscettibile di permettere il finanziamento dei lavori. Nella messa in mora la Commissione evidenzia che le Autorità italiane non hanno fornito elementi suscettibili di dimostrare che l'autostrada in questione non può essere completata dal concessionario prima della scadenza della concessione, stante, tra l'altro, il già concesso periodo ventennale di gestione.

**Stato della Procedura**

In data 12 ottobre 2006, la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE. Con lettera di risposta rispettivamente del dicembre 2006 e del maggio 2007, l'Amministrazione competente ha elencato una serie di motivazioni per cui sarebbe opportuno che, stante le ragioni peculiari che hanno causato tale rideterminazione temporale, i lavori venissero portati a termine dalla stessa società mediante proroga dall'attuale concessione. Nel mese di Aprile si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4419/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 13 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2006/4264** ex art. 226 del Trattato CE.

“Appalti di pubblici servizi – proroga delle convenzioni per gli interventi in favore delle imprese artigiane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione ha rilevato la violazione della direttiva sugli appalti (2004/18/CE) nonché degli articoli 43 e 49 del TCE, per la previsione di una procedura di proroga delle convenzioni in favore delle imprese artigiane. L'art. 23 bis del d.l. n. 273/2005, ora legge n. 51/2006, dispone che le convenzioni per le concessioni delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane possono essere prorogate con atti integrativi delle convenzioni stesse. La Commissione per converso ritiene che, essendo le proroghe delle convenzioni menzionate qualificabili come nuovi appalti di pubblici servizi, essi dovrebbero essere aggiudicati a seguito di una procedura di messa in concorrenza. A fronte di tali rilievi è stata inviata una nota del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, rivolta agli Uffici Legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Dipartimento delle Politiche Europee, con la quale – ricordando che a riguardo si era già valutata, in seguito alla riunione “pacchetto” con i funzionari della Commissione Europea, l'ipotesi abrogativa dell'art. 23 bis – invita le Amministrazioni competenti a voler individuare lo strumento legislativo con cui provvedere all'abrogazione della norma in questione ed evitare, così, l'emissione di un parere motivato. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 undecies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato all'Italia una Messa in mora ex art. 226 il 21 marzo 2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 14 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2005/4376** ex art. 226 del Trattato CE.

"Comune di Genova Affidamento di servizi alla Società ASTER".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

Con messa in mora del 23.03.07, la Commissione contesta l'attribuzione diretta, non preceduta da alcuna procedura di messa in concorrenza, dei servizi in questione ad Aster spa (neo costituita rispetto alla precedente AMGA spa), la quale si considera in contrasto con la direttiva 92/50/CEE e con le disposizioni della direttiva 2004/18/CE.

La violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti di servizi, è stata realizzata, da parte del Comune di Genova, mediante l'attribuzione diretta di servizi ad una società mista non qualificabile quale società "in house". La Commissione ha rilevato che le prestazioni sono remunerate dal Comune mediante pagamento di un prezzo e che il valore dell'appalto supera largamente la soglia di applicazione della direttiva 92/50, e che quindi non rientrerebbe neanche nella disciplina sugli appalti sotto-soglia. Tale affidamento, conclude la Commissione, si sarebbe dovuto svolgere mediante una procedura di messa in concorrenza conforme alle regole di partecipazione e pubblicità previste dalla direttiva.

**Stato della Procedura**

Nel marzo 2007 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Il Comune di Genova, con nota del maggio 2007, ha rilevato che, nell'ambito della società affidataria, il socio privato svolge soltanto una funzione di finanziamento senza interferire nella gestione del servizio. Il Comune invece, mantiene un ruolo gestionale operativo e di controllo della società in questione. Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale si è provveduto ad individuare i criteri e le modalità operative di erogazione del servizio reso dalla società, prevedendo un penetrante controllo di gestione della società in capo al Comune.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 15 - Appalti**

**Procedura di infrazione n. 2005/2336** ex art. 226 del Trattato CE.  
"Affidamento di taluni servizi informatici – ATI Tecnopolis Bari".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Regione Puglia.

**Violazione**

Violazione delle regole delle direttive 92/50/CEE (appalti pubblici) e 2004/18/CEE, nonché degli articoli 43 e 49 TCE.

Con lettera di messa in mora del 19.12.2005, la Commissione contesta l'attribuzione diretta, non preceduta da alcuna procedura di messa in concorrenza da parte della Regione Puglia, di alcuni servizi alla società Tecnopolis Scarl nel quadro della attività legata al Programma Operativo Regionale della Puglia 2000-2006 (cofinanziato dai fondi strutturali comunitari).

La Regione ha affidato direttamente a Tecnopolis servizi di assistenza tecnica per:

1) l'elaborazione del progetto SCATEL (Servizi di Cooperazione e Applicazioni Trasversali per Enti locali); 2) l'implementazione del sistema informatico di monitoraggio già in uso e lo sviluppo di ulteriori due sistemi informatici.

Le Autorità italiane, dal canto loro, hanno precisato che Tecnopolis è una società consortile senza scopo di lucro, della quale la Regione si avvale per attuare le sue politiche di modernizzazione. L'affidamento degli incarichi avviene tramite procedure di concorrenza, di cui Tecnopolis costituisce solo amministrazione aggiudicatrice per conto della Regione, e quindi per tali mansioni è compensata solo con rendicontazione analitica senza alcuna aggiunta di margini di spesa.

**Stato della Procedura**

In data 12.12.2006 la Commissione ha inoltrato una lettera di 2<sup>a</sup> messa in mora complementare nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito un parere motivato in data 27.06.2007.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Possibili oneri di natura amministrativa potrebbero derivare per la Regione Puglia qualora, in adeguamento alle richieste di Bruxelles l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione al possibile contenzioso aperto dalla Società attualmente affidataria dei servizi.

**Scheda 16 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2004/4963 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Affidamento della realizzazione e della gestione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione degli artt. 7 e 11 della Direttiva 93/37/CE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonché degli art. 43 e 49 TCE. In particolare, l'art. 7 della citata Direttiva dispone che la procedura di “project financing” non è ammessa in funzione dell'affidamento di appalti pubblici di lavori soggetti alla Direttiva stessa.

Il Comune di L'Aquila ha espletato, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, relativi alla progettazione e realizzazione di una tramvia, una procedura di project financing finalizzata ad una concessione di lavori. Tuttavia, poichè il compenso pattuito per l'affidatario consiste in un canone fisso e non nei proventi derivanti dalla gestione dell'opera realizzata, la Commissione ritiene che il caso di specie si profili come “appalto pubblico di lavori” e non come “concessione”. Pertanto si rileva che, avendo il Comune di L'Aquila applicato una procedura di project financing ad un caso in cui avrebbe dovuto concludere un appalto, risultano violati gli art. 7 e 11 della Direttiva 93/37/CE. Inoltre, in quanto il progetto in gara ha subito, dopo la pubblicazione del bando, una modifica dei requisiti di ammissione alla gara, si ritengono violati gli artt 43 e 49 TCE sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per non essere stati i concorrenti edotti, sin da principio, sulle condizioni della gara.

L'Italia ha ribadito che l'affidamento in oggetto integra una “concessione”, poichè il compenso dell'affidatario è comunque aleatorio, sia per il rischio connesso all'obbligo di garantire la manutenzione straordinaria dell'opera, sia per quello relativo alla natura sperimentale dell'opera stessa e, il 14 Novembre 2006, ha reso nota la modifica alla Convenzione fra il Comune di L'Aquila e l'affidatario, che elimina l'obbligo di pagamento del canone fisso.

**Stato della Procedura:**

In data 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Si rileva un impatto finanziario positivo per il Comune dell'Aquila, in quanto è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'erogazione a carico del Comune di un corrispettivo semestrale a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle tramvie.

**Scheda 17 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2003/5253** ex art. 226 del Trattato CE.

“Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

Con messa in Mora del 1.04.2004, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 2, 6 e 9 della Direttiva 93/36/CEE in materia di appalti pubblici di forniture.

In particolare, la Commissione ritiene illegittimo che per l'acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo VV.FF, con il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Luglio 2003 si sia fatta deroga al regime previsto dalla Direttiva sopra citata.

Secondo la Commissione, l'acquisizione degli elicotteri doveva avvenire mediante procedura concorsuale finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico di forniture, in quanto l'importo dell'affidamento in questione era nettamente superiore alla soglia prevista per l'applicabilità della Direttiva.

Le argomentazioni a sostegno della mancanza di procedura concorsuale di appalto addotte dal Governo italiano, erano attinenti alla esigenza di segretezza connessa agli appalti in questione, nonché alla necessità di applicare misure di sicurezza ed all'esistenza di interessi essenziali dello Stato da tutelare. Tali argomentazioni sono state ritenute non fondate dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 20 marzo 2006 è stato presentato un ricorso contro l'Italia ex articolo 226 TCE, al quale hanno fatto seguito delle considerazioni svolte dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Alla data del 30 giugno 2008 la Corte di Giustizia non ha emesso alcuna decisione in merito alla causa. Si precisa che la procedura in oggetto non è connessa alla procedura n. 2158/2003, in quanto con la presente viene contestato uno specifico atto normativo (Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Luglio 2003) e non una prassi concreta della Pubblica Amministrazione, la quale, nell'ambito della procedura 2158/2003 viene censurata a prescindere dall'esistenza o meno di atti normativi nazionali sottostanti.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 18 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2003/2158 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Acquisizione senza gara di elicotteri “Agusta” o “Agusta Bell” da parte del governo italiano”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero dell’Interno – Ministero della Difesa – Ministero Economia e Finanze – Ministero Politiche Agricole e Forestali – PCM – Dipartimento della Protezione Civile.

**Violazione**

La Commissione Europea osserva che il Governo Italiano ha affidato alla ditta “Agusta” l’appalto relativo alla fornitura di elicotteri a determinati Corpi militari dello Stato - Vigili del Fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia di Stato nonché Dipartimento della Protezione Civile – violando la Direttiva 93/36/CEE e, prima ancora, la Direttiva 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

In particolare, in quanto la reiterata aggiudicazione dell’appalto in questione a favore della “Agusta” è stata realizzata al di fuori di qualsiasi messa in concorrenza, la Commissione afferma la violazione delle norme, contenute nelle citate Direttive, che prevedono l’esperienza di procedure ad evidenza pubblica ai fini dell’affidamento degli appalti di forniture. La Repubblica Italiana sostiene che, con il sistematico ricorso alla procedura negoziata in favore della “Agusta”, si è voluta tutelare l’esigenza di protezione del segreto militare in fase di espletamento del contratto, nonché l’esigenza di sicurezza dello Stato, grazie all’elevato livello tecnico delle prestazioni della ditta menzionata. Per quanto concerne il profilo della segretezza, poichè la Commissione osserva che questo attiene alla fase della esecuzione del contratto e non a quella della sua aggiudicazione, si osserva che esso non avrebbe potuto risentire alcun pregiudizio dall’espletamento di una procedura di evidenza pubblica, strettamente attinente alla aggiudicazione del contratto; per quanto attiene all’esigenza di garantire alle forniture requisiti tecnici elevati nell’ottica della sicurezza, la Commissione rappresenta che l’esperienza di procedure concorrenziali, caratterizzate dal raffronto delle offerte delle diverse imprese, garantisce l’esigenza di efficacia e di sicurezza in misura maggiore rispetto alla procedura negoziata.

**Stato della Procedura**

A seguito del ricorso (C-337/05) presentato dalla Commissione, in data 8 aprile 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato l’inadempimento della Repubblica Italiana pronunciando una sentenza ai sensi dell’art. 226 TCE. Entro il 10 luglio 2008 le autorità italiane dovranno comunicare i provvedimenti adottati ai fini dell’esecuzione della sentenza citata. Si precisa che la procedura in oggetto non è connessa alla procedura n. 5253/2003, in quanto con la presente viene contestata una prassi concreta della Pubblica Amministrazione e non, come nella procedura 5253/2003 uno specifico atto normativo (Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 Luglio 2003).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 19 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2002/5260 – ex articolo 228 del Trattato CE.**

“Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture, Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Regione Sicilia, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

**Violazione:**

La Commissione contesta la mancata esecuzione della Sentenza C-382/05 pronunciata dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, con cui la Corte ha dichiarato che le convenzioni aventi ad oggetto l'utilizzo di rifiuti urbani prodotti dalla Regione Sicilia - al fine di produrre energia elettrica destinata alla rivendita - sono state stipulate violando le procedure di aggiudicazione degli appalti definite dagli articoli 11, 15 e 17 della Direttiva n. 92/50/CEE.

La Corte nella sentenza afferma che la convenzione in questione avrebbe dovuto essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee utilizzando il modello di bando di gara di Appalto - dettagliatamente descrittivo delle prestazioni oggetto della convenzione - e non utilizzando un modello che descrivesse in maniera meramente indicativa il contenuto della convenzione.

La Corte, infatti, ha ritenuto che la convenzione in questione non costituisca una concessione di lavori bensì un appalto pubblico, in quanto l'istituto giuridico della concessione presuppone che la “remunerazione” - per il soggetto privato - sia costituita dall'utile derivante dalla gestione dell'opera da realizzare e non da un compenso fisso erogato dalla Pubblica Amministrazione, laddove, nel caso di specie, la convenzione prevede che il soggetto privato percepisca un compenso da parte della Pubblica amministrazione.

Non avendo l'Italia comunicato le misure adottate per dare esecuzione a tale sentenza, la Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ex articolo 228 del Trattato CE.

Le competenti autorità italiane si sono impegnate ad espletare una nuova procedura di gara per l'affidamento di appalti in sostituzione delle convenzioni concluse illegittimamente, allo scopo di ottenere l'archiviazione del caso.

**Stato della Procedura**

in data 29 novembre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora ai sensi dell'articolo 228 TCE, a cui ha fatto seguito una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie in data 28 Gennaio 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 20 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2001/2182 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione Europea contesta la non conformità alla normativa comunitaria - concernente gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - della legislazione italiana sugli appalti pubblici e concessioni, segnatamente l'art. 2 comma 1 della legge n. 109 del 1994 (Legge Quadro sui lavori pubblici), che qualifica come appalti pubblici di lavori non soltanto gli appalti aventi ad oggetto esclusivo i lavori, ma anche gli appalti “misti” di lavori, forniture e servizi, rispetto ai quali la componente “lavori” assuma un rilievo economico superiore al 50%. Secondo la Commissione la disposizione citata contrasta con i criteri definiti nella Direttiva 92/50/CEE, secondo cui un appalto pubblico misto può considerarsi di “lavori” solo quando essi costituiscano “oggetto principale dell’aggiudicazione”, indipendentemente dal loro valore. La legge italiana, per converso, assoggetta tutti gli appalti misti di lavori - nei quali i lavori, pur di importo superiore al 50%, non rappresentano la componente principale ma un elemento puramente accessorio, alla disciplina sugli appalti pubblici di lavori dettata dalla Legge Quadro sui Lavori Pubblici. Ne deriva che tali appalti si sottraggono alle Direttive 92/50/CEE (sugli appalti di servizi) e 93/36/CEE (sugli appalti di forniture), alle quali dovrebbero invece sottostare. Si censurano inoltre:

- l'art. 27 comma 2 della legge n. 109/1994, in base al quale la direzione dei lavori viene affidata al progettista senza previa messa in concorrenza;
- l'art. 28 comma 4 della legge 109/94, che ammette come, talvolta, il collaudo dei lavori venga affidato senza procedura concorrenziale.

In risposta alla Commissione, la Repubblica Italiana ha affermato di aver emendato la normativa nazionale mediante l'approvazione della Legge Comunitaria 2004 (art. 24 legge 18 aprile 2005 n. 62) e, successivamente, con l'adozione del d.lgs. n. 163/2006. Successivamente, il MIT precisava che il 27 giugno 2008 aveva avuto luogo la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri su un Decreto Legislativo recante ulteriori modifiche al Codice degli Appalti.

**Stato della Procedura**

In data 21 febbraio 2008 la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE (C- 412/04) dichiarando la violazione, da parte dell'Italia, della normativa comunitaria.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 21 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2000/4926 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Affidamento servizi informatici del Comune di Mantova”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 92/50/CE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, facendo in particolare riferimento alla convenzione stipulata dal Comune di Mantova che affida - per 15 anni - la gestione, manutenzione e sviluppo dei servizi informatici, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ad una società da esso partecipata. Al riguardo, gli artt. 11 e 15 comma 2 della Direttiva sopra menzionata prevedono che gli appalti pubblici di servizi, rientranti nel suo ambito di applicazione, vengano affidati mediante una gara pubblica, indetta con bando pubblicato nella GUCE.

Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi formulati della Commissione, hanno addotto la circostanza dell'estraneità dell'appalto, nel caso di specie, alla necessità di espletare le procedure di evidenza pubblica descritte nella direttiva, in quanto l'affidamento dell'appalto medesimo alla società ASI rappresenterebbe un caso di affidamento “in house”. Pertanto, rappresentando la predetta società, in quanto partecipata dal Comune appaltante, una struttura interna (“in house”) dell'amministrazione e non un soggetto sostanzialmente distinto, verrebbe meno l'obbligo, ai fini dell'attribuzione della commessa, di esperire una procedura di messa in concorrenza.

La Commissione, ritenendo non soddisfacenti gli argomenti addotti dalle autorità italiane a dimostrazione della natura “in house” della società affidataria dell'appalto in questione, hanno ribadito la loro posizione.

**Stato della Procedura**

La Commissione europea, in data 7/10/2005, ha presentato Ricorso contro la Repubblica Italiana innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 226 TCE. A tale ricorso ha fatto seguito il controricorso del Governo italiano del Dicembre 2005.

**Impatto finanziario nel breve/medio period**

La procedura non comporta impatto finanziario sul bilancio dello Stato